



Comune di Lecco

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE**

*(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 26 settembre 2011  
e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 24 ottobre 2016)*

### **Articolo 1**

Il Comune di Lecco, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, assume tra le proprie finalità istituzionali anche quella di segnalare alla stima e alla considerazione pubblica l'attività di coloro che, con opere o con l'esempio nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, della scuola, dello sport, per iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, per particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, per atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano dato lustro alla città di Lecco e alla sua comunità, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

### **Articolo 2**

Allo scopo di onorare le persone, gli enti e le associazioni che si siano particolarmente distinti nei campi e nelle attività di cui all'articolo precedente è istituito lo speciale riconoscimento, denominato "San Nicolò d'Oro", costituita da una medaglia d'oro che reca, su un lato, il simbolo del Comune e della Città di Lecco con la scritta "Comune di Lecco" e, sull'altro, una effigie di San Nicolò, con la scritta "Patrono della Città" e la data del conferimento della benemerenzza.

Alle persone fisiche il riconoscimento può essere concesso anche alla memoria, trascorsi dodici mesi dalla scomparsa.

### **Articolo 3**

Le civiche benemerenzze di cui all'art. 2 sono conferite solennemente in occasione della ricorrenza della Festività di S. Nicolò, patrono della Città, nel numero massimo di cinque l'anno.

La civica benemerenzza è consegnata unitamente al certificato sottoscritto dal Sindaco, recante il numero progressivo corrispondente a quello riportato nel registro delle concessioni conservato presso il Comune.

### **Articolo 4**

Le proposte di concessione, redatte, da chiunque, in forma scritta e trasmesse al protocollo del Comune non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, devono contenere la motivazione e gli altri elementi utili alla valutazione.

Il Settore Affari Generali provvede alla loro istruttoria corredandole con prove documentali, comprendenti la segnalazione di benemerenzze in precedenza attribuite.

Le proposte così istruite sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio Comunale.

### **Articolo 5**

La concessione delle civiche benemerenzze è deliberata dalla commissione capigruppo con la maggioranza dei 4/5 dei componenti la commissione.

### **Articolo 6**

1. I lavori della commissione capigruppo e gli atti dalla stessa prodotti sono da considerarsi riservati a tutela della riservatezza dei cittadini interessati. I componenti della commissione rispondono personalmente della violazione dell'obbligo della riservatezza dei dati personali di cui vengano a conoscenza in ragione del loro mandato e per la diffusione di notizie che possano pregiudicare l'onorabilità dei soggetti in qualche modo coinvolti e/o interessati nel procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 5 del Regolamento sul diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione amministrativa, il Sindaco può vietare o differire il diritto di accesso a tutti gli atti del procedimento di conferimento delle civiche benemerienze, compresi i verbali della commissione capigruppo.

### **Articolo 7**

Incorre nella perdita della civica benemerienza l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca della benemerienza conferita è adottato dal Sindaco, sentita la commissione capigruppo.

### **Articolo 8**

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione con la quale è approvato. Il presente regolamento abroga e sostituisce le precedenti norme regolamentari che disciplinano il conferimento delle civiche benemerienze.